

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500344 - 207
(C.F. 87006010588)

pec: <u>prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it</u> email: <u>tribunale.velletri@giustizia.it</u>

N. 64

20 Maggio 2020, h. 14,00

CIRCOLARE n.7

OGGETTO: modifica della Circolare n. 6 in ordine alla regolamentazione delle udienze civili e penali da tenersi tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Presidente del Tribunale,

premesso:

che, quale "capo dell'ufficio giudiziario", è tenuto ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile n. 27, ad adottare "le misure organizzative" di cui al comma 7 del cennato articolo "anche relative alla trattazione degli affari giudiziari", per il periodo 16 aprile 2020 – 30 giugno 2020, date posticipate rispettivamente al 12 maggio 2020 ed al 31 luglio 2020 dall'art. 3 comma 2, lettere b) ed i), del D.L. 30 aprile 2020 n.28;

- che in attuazione del cennato art. 83, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con Circolare n. 6 del 14 Aprile 2020, riportata tra l'altro all'interno del box Coronavirus del sito web del Tribunale di Velletri, sono state emanate le linee guida dei procedimenti civili e penali da trattare nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020;
- che in attuazione dell'art. 3 comma 2, lettera i) del D.L. 30 aprile 2020 n.28 il termine del 30 giugno 2020 deve essere prorogato al 31 luglio 2020;
- che, ferme restando le indicazioni dei procedimenti da trattare nel periodo 12 maggio 31 luglio come riportate nella Circolare n. 6, si ritiene, con l'occasione, di estendere i procedimenti civili da trattare nel predetto periodo anche alle cause in materia di famiglia in cui le parti abbiano già raggiunto un accordo da formalizzare in un provvedimento giudiziario e più precisamente ai procedimenti per separazione consensuale, ai divorzi congiunti, alle modifiche concordate delle condizioni di separazione o di divorzio ed, altresì, alle disposizioni concordate circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e segg. c.c.;
- che tali nuovi procedimenti potranno essere trattati nel periodo in questione, e cioè fino al 31 luglio 2020 (salvo proroghe), esclusivamente nella modalità scrittadocumentale (c.d. cartolare) prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito nella L.27/2020, fatta salva la possibilità del difensore di ciascuna Parte di chiedere la trattazione della causa nei modi ordinari, nel qual caso l'udienza potrà essere rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, per ragioni di sicurezza sanitaria;
- che, sentiti in proposito il Procuratore della Repubblica f.f. presso l'intestato Tribunale, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ed il Dirigente del Tribunale, nessuno ha espresso in merito parere sfavorevole;
- che la modalità dell'udienza prescelta, senza la presenza delle parti e dei loro difensori, non incide sulle indicazioni di carattere sanitario, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n.18, trasmesse dal Direttore del Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL RM6, dott.ssa Donatella Varrenti e

neppure con le raccomandazioni del R.S.P.P. e del Medico Competente dell'intestato Tribunale, approvate nella seduta della Conferenza Permanente del 14 maggio 2020;

DISPONE

- Presidenza, emanata il 14 aprile 2020 e pubblicata sul sito web del Tribunale, sia prorogato al 31 luglio 2020, giusto il disposto dell'art. 3 comma 2, lettera i) del D.L. 30 aprile 2020 n.28;
- che, ferme restando le indicazioni dei procedimenti da trattare nel periodo 12 maggio 31 luglio come riportate nella Circolare n. 6 del 14 aprile 2020, saranno altresì trattate nello stesso periodo, salvo diverso avviso dei difensori delle Parti, esclusivamente nella modalità della trattazione scritta-documentale (c.d. cartolare) prevista dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito nella L.27/2020, le cause in materia di famiglia in cui le parti abbiano già raggiunto l'accordo da formalizzare in un provvedimento giudiziario e più precisamente i procedimenti per separazione consensuale, i divorzi congiunti, le modifiche concordate delle separazioni coniugali o dei divorzi nonché le disposizioni concordate circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e segg. c.c.;
- che in ordine ai procedimenti in materia di famiglia di cui al punto precedente il giudice delegato o il Presidente del Collegio, con decreto fuori udienza, comunichino tempestivamente, tramite la Cancelleria ed a mezzo PCT, ai difensori delle Parti, la tipologia del rito prescelto, invitando gli stessi difensori a far compilare e sottoscrivere dalle Parti, in loro presenza, il *format* inserito nel decreto stesso, asseverando l'autenticità delle sottoscrizioni dei propri assistiti. Detto ultimo documento, debitamente compilato, da denominarsi "note di trattazione scritta" o dicitura similare, dovrà essere inviato, a mezzo PCT, alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista. La Cancelleria provvederà a scaricare il documento, con gli eventuali allegati, senza ritardo, inserendo nello "storico" del

fascicolo informatico l'annotazione "udienza a trattazione scritta". All'esito il Collegio provvederà, anche fuori udienza, una volta accertata la tempestività della comunicazione del decreto relativo al rito prescelto e l'avvenuto scarico da parte della Cancelleria delle note inviate dai difensori delle Parti.

che in caso di richiesta di trattazione dei procedimenti suindicati nella forma ordinaria, anche da parte uno solo dei difensori delle Parti, il processo sia rinviato a data successiva al 31 luglio 2020, salva diversa valutazione del Collegio.

Il presente decreto, da pubblicare nel sito web del Tribunale, va comunicato, a cura della Segreteria della Presidenza, a tutti i Magistrati, anche Onorari, al Dirigente ed al Personale Amministrativo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nonché al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il presente decreto va, poi, comunicato all'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, per eventuali osservazioni di competenza sanitaria in merito alla suddetta incentivazione della trattazione dei processi civili fino al 31 luglio 2020, giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27/2020.

Il presente decreto va, altresì, trasmesso al Presidente f.f. della Corte d'Appello di Roma, per la prescritta "intesa", giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27/2020.

Il presente decreto va, infine, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "settima-emergenzacovid@cosmag.it", giusta nota del C.S.M. prot. n. P 5102/2020 del 27.03.2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Mauro Lambertuca